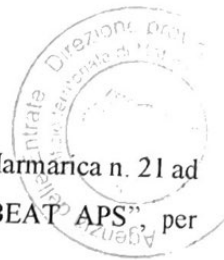


**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE "EARTHBEAT"**

L'anno 2026, il giorno 21 del mese di Aprile, alle ore 19:30, presso la sede sociale in Via Marmarica n. 21 ad Altamura, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "EARTHBEAT APS", per discutere e deliberare sul seguente



ordine del giorno:

- Adozione modifiche dello statuto necessarie per l'iscrizione al RUNTS;

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il Sig. Vincenzo Laborante, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione ed il Sig. Francesco Ventura quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza della totalità dei soci, come da statuto vigente, a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea, il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla normativa (D.LGS 117/2017) al fine di poter procedere all'iscrizione al RUNTS e sulla scorta della richiesta di integrazione pervenuta a mezzo pec il 15.04.2024 dal "DIPARTIMENTO WELFARE SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETÀ SERVIZIO RUNTS, ECONOMIA SOCIALE, TERZO SETTORE E INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE, DISABILITÀ E INVECCHIAMENTO ATTIVO" della Regione Puglia

Il presidente dà lettura del testo aggiornato dello Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

Terminata l'illustrazione da parte del Presidente dell'assemblea, dopo ampio dibattito sui punti posti all'ordine del giorno, lo stesso dichiara aperte le votazioni, che si svolgeranno in modo palese, per alzata di mano.

Mette pertanto in votazione l'adozione del nuovo statuto, che viene approvato all'unanimità dei soci presenti e votanti.

Mette poi in votazione l'adozione della nuova denominazione sociale, che viene approvata all'unanimità dei soci presenti e votanti.

L'Assemblea, inoltre, dà mandato al suo Presidente, che può in merito incaricare un proprio delegato, di registrare il presente verbale al quale sarà allegato, come parte integrante, lo statuto approvato.

La suddetta registrazione, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 del Dlgs 117/2017, in quanto intervenuta allo scopo di adeguare lo statuto dell'Associazione a modifiche normative, è esente dall'imposta di registro. E' inoltre esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 comma 5 dello stesso decreto.

Alle ore 21:30 non avendo altri argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea ha avuto termine.

Luogo e data ALFATURA 21/04/2026



il Presidente dell'Assemblea

Vincenzo Laborante

il Segretario dell'Assemblea

Francesco Ventura

I soci presenti:

Vincenzo Laborante

Vincenzo Laborante

Michele Centonze

Centonze Michele

Francesco Ventura

Francesco Ventura

Giacomo Denora

Giacomo Denora

Tamborra Feliciano

Tamborra Feliciano

Laborante Francesco

Laborante Francesco

Ventura Alessandro

Ventura Alessandro

IL FUNZIONARIO *
Gianluca Nicoletti
* firma su delega del Direttore Provinciale
(Vincenzo Laborante)

Gianluca Nicoletti

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI MATERA	
N. <u>796</u>	Cedolare secca SÌ ☐ NO ☐
Serie <u>3</u>	Registro € <u>200,00</u>
	Sanzione €
	Interessi €
Data <u>08/05/76</u>	T. s. €
	Totale € <u>200,00</u>





STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale

«EARTHBEAT» APS – ETS

(Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

Attività di interesse generale ex art. 5, comma 1, lett. i) del Codice del Terzo Settore

Sede legale: Via Marmarica n. 21 – 70022 Altamura (BA)

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, FINALITÀ

Art. 1 – Denominazione e natura giuridica

1. È costituita, ai sensi degli artt. 35 e seguenti del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito «Codice del Terzo Settore» o «CTS») e successive modificazioni e integrazioni, l'Associazione di Promozione Sociale denominata «EARTHBEAT APS Ente del Terzo Settore», in sigla «EARTHBEAT APS ETS» di seguito «Associazione».

2. L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di «Associazione di Promozione Sociale» o l'acronimo «APS», nonché la locuzione «Ente del Terzo Settore» o l'acronimo «ETS», a seguito dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Tali indicazioni saranno utilizzate negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, ai sensi dell'art. 12, comma 2, CTS.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi, dalle disposizioni del Codice civile in tema di associazioni e dai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

4. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 2 – Sede e durata

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Altamura (BA), in Via Marmarica n. 21.

2. L'eventuale variazione della sede legale all'interno del medesimo Comune non costituisce modifica statutaria, ma deve essere deliberata dall'Organo di amministrazione e comunicata al RUNTS entro i termini di legge.

3. L'Organo di amministrazione può istituire sedi operative, secondarie e di rappresentanza, anche al di fuori del Comune della sede legale, sull'intero territorio nazionale e all'estero.

4. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 – Finalità e attività di interesse generale

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. i) del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2. L'Associazione, in particolare, esercita le seguenti attività di interesse generale: **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS** (art. 5, comma 1, lett. i, CTS).

In via esemplificativa e non esaustiva, per il perseguimento di tali finalità l'Associazione potrà:



- a) organizzare, promuovere e gestire mostre, rassegne, esposizioni, concerti, spettacoli teatrali e musicali, festival, proiezioni cinematografiche, reading letterari, conferenze, convegni, seminari, workshop e laboratori artistici, culturali e ricreativi;
- b) ideare, produrre e diffondere opere e prodotti culturali, artistici, audiovisivi e multimediali, anche in formato digitale;
- c) svolgere attività editoriali, anche on-line, mediante la pubblicazione di libri, riviste, periodici, bollettini, newsletter, podcast, blog e altri contenuti finalizzati alla promozione e diffusione della cultura, dell'arte e del volontariato, nonché delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;
- d) istituire e gestire biblioteche, mediateche, archivi, sale di lettura, spazi espositivi, sale prova e centri di documentazione aperti al pubblico;
- e) organizzare corsi di formazione e aggiornamento, attività didattiche e di alta formazione in ambito artistico, culturale e ricreativo, anche con il rilascio di attestati di partecipazione;
- f) promuovere scambi culturali, gemellaggi, viaggi di studio, residenze artistiche e progetti di cooperazione culturale a livello locale, nazionale ed internazionale;
- g) collaborare con enti pubblici e privati, scuole, università, istituzioni culturali, altri enti del Terzo Settore e fondazioni per la realizzazione di progetti comuni nelle materie di cui sopra;
- h) partecipare a bandi pubblici e privati e a forme di partenariato pubblico-privato finalizzate al perseguimento delle proprie finalità statutarie.

3. Le attività di interesse generale sono svolte nel rispetto delle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio. Per il loro svolgimento l'Associazione potrà, ove necessario, dotarsi delle autorizzazioni, licenze e abilitazioni previste dalle normative di settore.

4. L'Associazione si rivolge prioritariamente ai propri associati e ai loro familiari, ma può aprirsi anche a terzi nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 35 CTS.

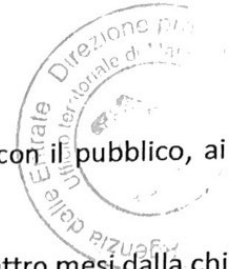
Art. 4 – Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo precedente, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dall'art. 6 CTS e dai relativi decreti attuativi.

2. L'individuazione delle eventuali attività diverse è demandata all'Organo di amministrazione, che ne dà conto nella relazione di missione o in un'apposita annotazione in calce al rendiconto, attestando il carattere secondario e strumentale di tali attività.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'Associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può esercitare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante la sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei



principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, ai sensi dell'art. 7 CTS e delle linee guida ministeriali.

2. Per ciascuna raccolta fondi occasionale dovrà essere redatto, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, apposito rendiconto, ai sensi dell'art. 87, comma 6, CTS.

TITOLO II – ASSOCIATI

Art. 6 – Associati

1. Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche maggiorenni, le persone giuridiche e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che ne condividano le finalità e si impegnino a contribuire alla loro realizzazione, a condizione che, per la qualifica di APS, gli enti associati che non siano APS non siano in numero superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo delle Associazioni di Promozione Sociale, ai sensi dell'art. 35, comma 2, CTS.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre Associazioni di Promozione Sociale, ai sensi dell'art. 35, comma 1, CTS. Qualora il numero degli associati scenda al di sotto di tale soglia, esso deve essere reintegrato entro un anno; in difetto, l'Associazione perde la qualifica di APS.

3. Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie: a) associati ordinari: persone fisiche o enti che, condividendo le finalità dell'Associazione, partecipano attivamente alla sua vita ed alle sue attività; b) associati onorari: persone fisiche o enti ai quali l'Assemblea, su proposta dell'Organo di amministrazione, riconosca tale qualifica per particolari meriti acquisiti a favore dell'Associazione o per il prestigio derivante alla stessa dalla loro adesione. Gli associati onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa, salvo diversa loro volontà.

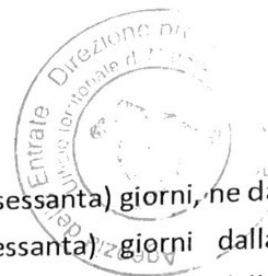
4. È esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 7 – Procedura di ammissione

1. Chi intenda essere ammesso come associato deve presentare all'Organo di amministrazione apposita domanda scritta, anche in forma elettronica, contenente: a) le generalità complete (per le persone fisiche) o la denominazione, sede legale e generalità del legale rappresentante (per gli enti); b) la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e di impegnarsi ad osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali; c) la dichiarazione di impegno al versamento della quota associativa annuale.

2. L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività svolte.

3. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.



4. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione, entro 60 (sessanta) giorni, ne dà comunicazione motivata all'interessato. Quest'ultimo può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera in occasione della successiva convocazione.

5. Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 9 del presente Statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né è consentita la trasferibilità, a qualsiasi titolo, della quota o del contributo associativo, né la rivalutabilità degli stessi.

Art. 8 – Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno diritto di: a) partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare direttamente per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi sociali, secondo il principio del voto singolo previsto dall'art. 24, comma 2, CTS; b) eleggere ed essere eletti alle cariche sociali; c) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; d) prendere visione dei libri sociali, secondo le modalità stabilite dall'Organo di amministrazione e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; e) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; f) recedere dall'appartenenza all'Associazione.

2. Gli associati sono tenuti a: a) osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali; b) versare la quota associativa annuale nella misura e con le modalità stabilite dall'Assemblea; c) astenersi da qualsiasi comportamento che possa arrecare pregiudizio all'Associazione; d) svolgere, ove possibile e nei limiti consentiti, attività di volontariato in favore dell'Associazione.

3. L'attività degli associati volontari è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi dell'art. 17 CTS. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 9 – Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per: a) recesso; b) decadenza per mancato pagamento della quota associativa; c) esclusione; d) decesso, per le persone fisiche, ovvero estinzione, scioglimento o cessazione, per gli enti.

2. Il recesso dell'associato è esercitato mediante comunicazione scritta indirizzata all'Organo di amministrazione e ha effetto dalla fine dell'esercizio in cui è comunicato, salvo che venga comunicato negli ultimi tre mesi dell'esercizio, nel qual caso ha effetto dalla fine dell'esercizio successivo.

3. L'associato che non provveda al versamento della quota associativa entro il termine stabilito dall'Organo di amministrazione, e comunque entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza, è dichiarato decaduto con delibera dell'Organo di amministrazione.

4. L'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti e previa contestazione degli addebiti e contraddittorio con l'interessato, nei casi di: a) gravi e reiterate

violazioni dello Statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; b) condotte che arrechino pregiudizio morale o materiale all'Associazione; c) perdita dei requisiti previsti per l'ammissione.

5. Avverso la delibera di esclusione, l'associato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla comunicazione, ai sensi dell'art. 24, comma 3, c.c.

6. L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III – ORGANI SOCIALI

Art. 10 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea degli associati; b) l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo); c) il Presidente; d) l'Organo di controllo, ove nominato ai sensi di legge o di statuto; e) il Revisore legale dei conti, ove nominato ai sensi di legge o di Statuto.

2. Tutte le cariche sociali sono assunte e svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in nome e per conto dell'Associazione, nei limiti previsti dall'art. 17, comma 4, CTS.

Art. 11 – Assemblea: composizione e competenze

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

2. Ogni associato, persona fisica o ente, ha diritto a un solo voto, ai sensi dell'art. 24, comma 2, CTS.

3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato non può rappresentare più di tre altri associati, qualora l'Associazione abbia un numero di associati inferiore a cinquecento, ovvero più di cinque, qualora ne abbia un numero superiore, ai sensi dell'art. 24, comma 3, CTS.

4. L'Assemblea è competente a deliberare in materia di: a) approvazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio sociale; b) nomina e revoca dei componenti dell'Organo di amministrazione; c) nomina e revoca, quando previsti, dei componenti dell'Organo di controllo e del Revisore legale dei conti; d) determinazione del compenso eventualmente spettante ai componenti dell'Organo di controllo; e) deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ed esercizio delle relative azioni di responsabilità; f) deliberazione sulle modificazioni dello Statuto; g) approvazione di eventuali regolamenti dell'Assemblea; h) deliberazione su scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione; i) deliberazione sull'esclusione degli associati e sull'opposizione alle deliberazioni di rigetto delle domande di ammissione; j) deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dall'Organo di amministrazione.

Art. 12 – Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente, previa delibera dell'Organo di amministrazione, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro sei mesi qualora ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Associazione.

2. L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o dall'Organo di controllo, ove nominato.

3. La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione, da inviarsi a ciascun associato, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata, mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dall'associato e annotato nel libro degli associati, ovvero mediante altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

4. L'Assemblea può svolgersi anche con modalità telematiche o miste, purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti, la loro effettiva partecipazione alla discussione e la contestualità delle deliberazioni.

5. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

6. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, purché siano presenti almeno i tre quarti degli associati in prima convocazione e la metà più uno degli associati in seconda convocazione.

7. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, da altro associato designato dall'Assemblea stessa. Le funzioni di segretario sono svolte da un associato designato dal Presidente dell'Assemblea.

9. Delle deliberazioni assembleari deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, da trascriversi nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 13 – Organo di amministrazione

1. L'Associazione è amministrata da un Organo di amministrazione collegiale, denominato «Consiglio Direttivo», composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove), eletti dall'Assemblea tra gli associati. La maggioranza dei componenti dell'Organo di amministrazione è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, ai sensi dell'art. 26, comma 2, CTS.



2. Si applicano ai componenti dell'Organo di amministrazione le cause di **ineleggibilità e di decadenza** previste dall'art. 2382 c.c.

3. I componenti dell'Organo di amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi sociali e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

4. L'Organo di amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente e, ove ritenuto opportuno, uno o più Vice Presidenti, salvo che non vi abbia provveduto l'Assemblea.

5. All'Organo di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli che la legge o il presente Statuto riservano all'Assemblea. In particolare, l'Organo di amministrazione: a) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; b) predispone il bilancio di esercizio e, ove obbligatorio, il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea; c) delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati; d) determina la quota associativa annuale, salvo diversa decisione dell'Assemblea; e) approva eventuali regolamenti interni; f) delibera l'eventuale costituzione e nomina di organismi consultivi e tecnici; g) delibera l'instaurazione di rapporti di lavoro, fissandone la relativa retribuzione, nei limiti di legge.

6. L'Organo di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, di norma almeno una volta a trimestre. La convocazione è effettuata con avviso contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

7. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni possono svolgersi anche con modalità telematiche.

8. Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti dell'Organo di amministrazione è generale; le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza, ai sensi dell'art. 26, comma 7, CTS.

9. Nei rapporti con gli associati e con i terzi, i componenti dell'Organo di amministrazione devono adempiere ai doveri loro imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza prevista dall'art. 28 CTS.

Art. 14 – Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione, di nominare procuratori e avvocati.

2. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sovrintende al buon andamento dell'Associazione e adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario, sottoponendolo a ratifica dell'Organo di amministrazione nella prima riunione utile.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente, ove nominato, o, in mancanza, il componente più anziano d'età dell'Organo di amministrazione.



Art. 15 – Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato obbligatoriamente al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 30 CTS. Esso può essere nominato anche al di fuori di tali ipotesi, su decisione dell'Assemblea.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo: a) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato compilato in conformità alle linee guida ministeriali; d) può esercitare, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 31 CTS, anche la revisione legale dei conti.

4. I componenti dell'Organo di controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Art. 16 – Revisione legale dei conti

1. L'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 31 CTS.

2. Quando ammesso dalla legge, la revisione legale può essere svolta dall'Organo di controllo.

TITOLO IV – PATRIMONIO, BILANCIO E LAVORATORI

Art. 17 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il patrimonio è costituito da: a) quote associative versate dagli associati; b) contributi pubblici e privati, lasciti, donazioni ed erogazioni liberali; c) proventi delle attività di interesse generale e delle eventuali attività diverse; d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi; e) rendite del patrimonio mobiliare e immobiliare; f) rimborsi derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione; g) ogni altra entrata ammessa dalla legge.

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8, comma 2, CTS. Si applicano le presunzioni di distribuzione indiretta di cui all'art. 8, comma 3, CTS.

Art. 18 – Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. L'Organo di amministrazione redige il bilancio di esercizio, ai sensi degli artt. 13 e 87 CTS, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero, ricorrendone i presupposti, dal rendiconto per cassa secondo lo schema ministeriale.
3. Il bilancio è approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro sei mesi qualora ricorrano particolari esigenze, ed è depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno, ai sensi dell'art. 48, comma 3, CTS.
4. L'Associazione redige e pubblica il bilancio sociale al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 14 CTS.
5. Gli utili e gli avanzi di gestione sono utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 19 – Volontari e lavoratori

1. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi dell'art. 35, comma 1, CTS.
2. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari, associati e non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, ai sensi dell'art. 17, comma 1, CTS.
3. L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 CTS.
4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati, ai sensi dell'art. 36 CTS.
5. Ai lavoratori dell'Associazione si applica il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, ai sensi dell'art. 16 CTS.

TITOLO V – SCIOGLIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 12, comma 7, del presente Statuto, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS di cui all'art. 45, comma 1, CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dallo Statuto o, in mancanza, secondo quanto stabilito dall'Assemblea, ovvero, in difetto, alla Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell'art. 9 CTS.



2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori, anche tra non associati, determinandone i poteri ed i compensi.

Art. 21 – Libri sociali

1. L'Associazione tiene i seguenti libri sociali obbligatori, ai sensi dell'art. 15 CTS: a) libro degli associati; b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui sono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e degli altri organi sociali, ove nominati.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall'Organo di amministrazione, fermo restando il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 22 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, dei relativi decreti attuativi e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile in materia di associazioni e i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

2. Le clausole del presente Statuto eventualmente in contrasto con norme inderogabili del Codice del Terzo Settore si intendono automaticamente sostituite dalle previsioni di legge.

* * *

Altamura, lì 21/04/2026

Il Presidente

(Vincenzo Laborante)

Il Segretario

(Francesco Ventura)